

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **78/1964** (ECLI:IT:COST:1964:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **22/10/1964**; Decisione del **23/10/1964**

Deposito del **12/11/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2216**

Atti decisi:

N. 78

SENTENZA 23 OTTOBRE 1964

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 14 novembre 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1963 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Termini Imerese a carico di Genovese Giuseppe, imputato del reato previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Palermo, costituita con il contratto integrativo provinciale del 30 settembre 1959 le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della Cassa stessa per n. 28 lavoratori previsto dalle clausole 6, 9 e 13 del contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli articoli per ultimo richiamati, in relazione all'art. 76 della Costituzione perché viziata per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.

Il Pretore constatata la rilevanza della questione sollevata e la sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 14 dicembre 1963 ad emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa Corte.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 108 del 2 maggio 1964. Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio.

Considerato in diritto:

Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non ha inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che era oggetto della controversia allora decisa.

Nella specie il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, denunciato dall'ordinanza in esame,

rende obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Palermo il 30 settembre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile, consacrata nelle clausole 9 e 13, in riferimento all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse, (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno la efficacia erga omnes delle norme stesse. Tale pronuncia deve però essere limitata alle clausole 9 e 13 che disciplinano l'istituzione della Cassa edile ed i versamenti alla medesima dei contributi, e non può estendersi alla clausola 6, per la quale l'ordinanza ha pure sollevato questione, poiché essa riguarda solo le percentuali dovute per ferie, gratifica e festività, che sono da considerare integrative del salario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.